



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO

DEI COMPLESSI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.1993

Art. 1 Funzioni degli impianti sportivi e loro gestione

1. Sono sedi di attività sportive motorie, e di spettacoli vari, i complessi di proprietà comunale specificatamente destinati;
2. Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate direttamente dal Comune, ovvero mediante gestori individuati con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo del complessi e sull'osservanza del presente regolamento, anche con poteri ispettivi;
3. Al fine di organizzare i servizi relativi agli impianti sportivi nella forma più idonea a garantire i principi di opportunità ed economicità ed inoltre con l'intento di valorizzare tutte le forme associative e la partecipazione dei cittadini come previsto dalla Legge 142/90 e dallo Statuto Comunale, il Comune individua il concessionario al quale affidare l'eventuale gestione tra le società, cooperative o associazioni sportive aventi la caratteristica della partecipazione popolare, senza scopo di lucro, con priorità per quelle operanti e aventi sede sul territorio comunale.

Art. 2 Diritto di accesso

1. E' consentito a tutti l'accesso agli impianti sportivi del Comune per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e quelle determinate in sede gestionale;
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possano svolgere nelle palestre scolastiche, usufruiranno gratuitamente dei complessi sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione Comunale ed Ente gestore;
 - c) società, cooperative e associazioni sportive locali affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
 - d) enti e gruppi di promozione sportiva locale;
 - e) persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
 - f) altre associazioni, gruppi, partiti, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal regolamento e delle convenzioni relative alle gestioni dei singoli complessi;
 - g) altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

Art. 3 Modalità d'uso

1. L'orario di utilizzo dei complessi sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 23,00 alle ore 8,00.
2. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.
5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature del complesso sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno al complesso sportivo, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali dei complessi sportivi è vietato fumare.

Art. 4 Sorveglianza

1. A tutte le zone dei complessi sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia;
2. Il personale preposto dal gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:
 - a) vigila sull'intero complesso sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnala tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causato agli impianti durante l'uso;
 - c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze di Polizia.

Art. 5 Manutenzione e spese di gestione

1. La suddivisione tra concedente e concessionario degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alle spese di gestione sarà determinata in sede di convenzione.

Art. 6 Utilizzo di singoli utenti

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

Art. 7 Corretto utilizzo

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione;
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile;
3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso la vigilanza di cui all'articolo precedente non può venire meno;
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

Art. 8 Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico

1. Chi intende ottenere l'uso di un complesso sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi e altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore e per conoscenza all'Amministrazione Comunale almeno 1 mese prima dell'inizio del calendario annuale;
2. Per l'utilizzo occasionale delle palestre e degli impianti ed attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 2 debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività;
3. Per l'inserimento in calendario e le modalità di pagamento si applicheranno le norme che la Giunta Comunale stabilirà in sede di singola convenzione nello spirito del seguente art. 10.

Art. 9 Utilizzo del Comune e delle scuole

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi secondo un calendario e un orario stabiliti in sede convenzionale con il gestore;
2. Sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole bruinesi.

Art. 10 Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo viene stabilito dal Comune e dal gestore in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.
2. Nel corso della gestione sono ammissibili modificazioni che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario in ogni caso l'accordo del Comune e del gestore;
3. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti;
4. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori;
5. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza secondo i criteri stabilito all'art. 2 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

Art. 11 Tariffe

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggette al pagamento di tariffe da effettuare secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione;
2. Le tariffe approvate con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale oppure unitamente alla convenzione, sono determinate:
 - tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione bruinese;
 - tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o delle manifestazioni che verranno svolte nello specifico complesso;
 - la prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie indispensabili a garantire il funzionamento ottimale dell'impianto sportivo nonché sulla base della legislazione vigente in tema di servizi a domanda individuale;
 - all'atto della stipula della convenzione per la gestione, le tariffe dovranno risultare chiaramente riportate; dovrà altresì in tale sede esserci la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore;
 - nel corso della gestione le tariffe devono essere aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato all'unità superiore, ovvero in ogni caso in cui la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione;

- in sede di convenzione sarà attribuita la spettanza dei proventi e l'eventuale interessenza del Comune;
- nel corso della gestione le tariffe potranno essere aggiornate in aumento di comune accordo tra Comune e gestore sia in presenza di particolari e disagiati situazioni finanziarie del Comune che di dimostrate carenze di Bilancio del concessionario, relativamente all'impianto gestito.

Art. 12 Vigilanza Comunale

1. Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con poteri ispettivi;
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore;
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, circa il funzionamento e il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti del complesso sportivo e degli impianti, agli atleti e al pubblico in generale.

Art. 13 Penalità

1. Nei complessi sportivi, in occasioni di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

INDICE

Art. 1 Funzioni degli impianti sportivi e loro gestione	1
Art. 2 Diritto di accesso	1
Art. 3 Modalità d'uso	2
Art. 4 Sorveglianza	2
Art. 5 Manutenzione e spese di gestione.....	2
Art. 6 Utilizzo di singoli utenti.....	3
Art. 7 Corretto utilizzo	3
Art. 8 Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi, altre attività senza presenza di pubblico	3
Art. 9 Utilizzo del Comune e delle scuole	3
Art. 10 Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi	4
Art. 11 Tariffe.....	4
Art. 12 Vigilanza Comunale.....	5
Art. 13 Penalità.....	5